



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 267 della seduta del 17 GIU. 2021.

Oggetto: Presa d'atto adozione Statuto CoRAP – Trasmissione al Consiglio Regionale ex art. 15 L.R. n. 24/2013

Presidente F.F. e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
7	FRANCESCO TALARICO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il Dirigente _____ Dipartimento Bilancio
 conferma la compatibilità del presente provvedimento
 con nota _____
 (_____)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001 n. 38, è stato introdotto il "*Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, il controllo e la vigilanza*";
- con Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, è stato disposto l'accorpamento, senza liquidazione, in unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CORAP, degli enti consortili di cui alla L. R. 24 dicembre 2001 n. 38;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29 giugno 2016, è stato istituito, formalmente, il CORAP, Ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi, ai Cinque consorzi provinciali industriali disciplinati dalla L.R. n. 38/2001;
- con Legge Regionale 25 novembre 2019 n. 47, è stata modificata la Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, introducendo l'art. 6 bis rubricato "Liquidazione coatta amministrativa", il cui comma 1 prevede, tra l'altro, che "... il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP";
- con delibera di Giunta Regionale n. 610 del 20 dicembre 2019 e con successivo D.P.G.R. n. 344 del 23 dicembre 2019, verificate le condizioni di legge di cui alla richiamata L.R. n. 24/2013, per come modificata dalla L.R. n. 47/2019, è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del CORAP e, contestualmente, la prosecuzione temporanea dell'attività d'impresa per 12 mesi, prorogata con delibera di Giunta Regionale n. 460 del 09 dicembre 2020 per un periodo di ulteriori 12 mesi;
- con il suindicato D.P.G.R. n. 344/2019 si è provveduto, altresì, alla nomina del Commissario Liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 6bis della L.R. 24/2013, mentre con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 22 dicembre 2020, si è provveduto alla nomina del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. 24/2013;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 22 del 26 gennaio 2021, pubblicata in data 17 febbraio 2021, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2019, introduttivo dell'art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
- la richiamata pronuncia ha impedito la legittima prosecuzione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, determinando la rimozione del Commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza, con conseguente cessazione delle funzioni assegnate agli stessi e il ripristino di quelle degli organi statutari ordinari;
- la Giunta Regionale, preso atto di quanto sopra, con delibera n. 78 del 11 marzo 2021 ha provveduto ad individuare nella persona del dott. Renato Bellofiore il Commissario straordinario cui assegnare, per un periodo di un anno, le funzioni di amministrazione e di rappresentanza legale dell'Ente, successivamente nominato con D.P.G.R. n. 23 del 12 marzo 2021.

CONSIDERATO CHE:

- è indubbio che il Corap attraversi un periodo complesso di ulteriore transizione, nel quale le fasi per la definizione del processo di accorpamento previsto dalla l.r. 24/2013, ancora in atto, si sovrappongono alle attività necessarie per riportare l'Ente nelle condizioni precedenti all'avvio della procedura di liquidazione;
- i compiti assegnati al neo nominato Commissario risultano pertanto caratterizzati da particolare complessità, sia a causa di una fase commissariale che si è protratta nel tempo senza addivenire ad un effettivo accorpamento degli ex Consorzi Industriali, sia per la sottoposizione del Corap alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, successivamente interrotta a seguito della su richiamata pronuncia di incostituzionalità, che

ha comportato un periodo di non breve durata in cui sono state tralasciate le funzioni proprie dell'Ente ed avviate quelle tipiche delle procedure concorsuali;

- inoltre, la serietà e delicatezza dell'attuale fase gestionale del Consorzio è determinata dalla necessità di fronteggiare, in tempi medio-brevi, le problematiche connesse alla salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché alla conservazione dell'ingente patrimonio dell'Ente e alla sua valorizzazione;
- alla luce di quanto sopra, risulta inderogabile l'esigenza di dotare il Commissario degli strumenti essenziali al riordino del Corap, in primis mediante l'adozione dello statuto consortile che fissi in maniera chiara e precisa le regole relative alla organizzazione e funzionamento dell'Ente tali da consentirne il passaggio all'assetto definitivo voluto dal Consiglio regionale con l'approvazione della l.r. 24/2013.

PRESO ATTO CHE il Commissario Straordinario del Corap, dott. Renato Bellofiore, a seguito dell'istruttoria all'uopo espletata e delle interlocuzioni svolte con i competenti dipartimenti regionali, con decreto n. 53 del 16 giugno 2021 ha adottato lo statuto consortile, trasmesso con nota prot. n. 0003502 del 16/06/2021 al fine della relativa approvazione da parte della Giunta Regionale, così come previsto dall'art 15 della l.r. 24/2013.

TENUTO CONTO CHE lo statuto del Corap, per espressa previsione dell'art. 15, comma 1, della l.r. 24/2013, rientra tra gli atti soggetti all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio rilasciato, ai sensi del successivo comma 2, dalle competenti commissioni consiliari entro il termine di trenta giorni, decorso il quale s'intende favorevolmente espresso.

RITENUTO CHE lo statuto adottato dal Commissario straordinario debba essere preliminarmente trasmesso, ai fini della sua approvazione da parte di questa Giunta, alle competenti commissioni consiliari per la formulazione del parere obbligatorio previsto dall'art. 15 della l.r. 24/2013.

PRESO ATTO CHE:

- il Dirigente Generale attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

SU PROPOSTA del Presidente F.F. e dell'Assessore al Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, a voti unanimi,


DELIBERA

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati per costituirne parte integrante e sostanziale della presente, di:

1. di prendere atto dello Statuto consortile adottato con decreto n. 53 del 16 giugno 2021 dal Commissario straordinario del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CORAP;
2. di disporre la trasmissione dello Statuto consortile adottato con decreto n. 53 del 16 giugno 2021 dal Commissario straordinario del CoRAP, ai fini della sua approvazione da parte di

questa Giunta, alle competenti commissioni consiliari per la formulazione del parere obbligatorio previsto dall'art. 15 della l.r. 24/2013;


3. di notificare, per gli effetti di legge, il presente atto a: Segretariato Generale; Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo; Revisore Unico CORAP, Commissario CORAP dott. Renato Bellofiore;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo";
5. di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL  REGGENTE

(MONTILLA)


IL PRESIDENTE F.F.

(SPIRITI)

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA



STATUTO

Art. 1 - Costituzione e principi

1. Ai sensi della L.R. n. 24/2013 è costituito il «Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive», denominato Co.R.A.P.. L'Ente svolge le funzioni istituzionali ed amministrative conferite dalle norme nazionali e regionali di riferimento ai consorzi industriali ed è ente strumentale della Regione Calabria per la programmazione e l'attuazione delle politiche di sviluppo del comparto produttivo calabrese.
2. Le norme del presente statuto recepiscono ed attuano le disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 38 del 24 dicembre 2001 e n. 24 del 16 maggio 2013 e ss.mm.ii.;
3. L'approvazione dello Statuto è disciplinata dall'articolo 15, comma 1, della L.R. n. 24/2013.

Art. 2 - Sede e articolazione territoriale del CoRAP

1. Il CoRAP ha sede in Catanzaro presso gli uffici della Regione Calabria di Catanzaro e mantiene le proprie sedi operative di Cosenza, Crotona, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 24/2013, le sedi di Cosenza, Crotona, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle Aree di Sviluppo Industriale di rispettiva pertinenza territoriale.
3. Spetta al Direttore Generale del CoRAP organizzare, con proprio motivato atto, le unità operative determinandone organico, compiti e funzioni per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 3 - Natura giuridica e soci

1. Il CoRAP è ente pubblico economico, ai sensi dell'art. 36, L. 5.10.1991, n. 317 e ss.mm.ii., ed è disciplinato e n. 24/2013. L'Ente è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria per l'esecuzione delle funzioni e delle finalità conferite.
2. Il CoRAP è un ente strumentale della Regione Calabria, ed è stabilmente inserito nel Gruppo Pubblica Amministrazione regionale, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii

Art. 4 - Rapporti con la Regione

1. Ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 24/2013, ferma restando l'autonomia delle funzioni e la natura giuridica di cui all'articolo 3, il CoRAP è sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza della Regione Calabria in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario attraverso l'acquisizione annuale degli atti e dei dati relativi ai piani economici e finanziari e al controllo delle risorse regionali attribuite.
2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale:
 - a) statuto;
 - b) regolamento di organizzazione e funzionamento;
 - c) regolamento di contabilità e dei contratti;
 - d) programma annuale delle attività;
 - e) bilancio di previsione annuale con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del Piano bilancio annuale;
 - f) dotazione organica e sue variazioni;
 - g) l'alienazione e l'acquisto di immobili, con esclusione delle alienazioni e degli acquisti che rientrano nelle attività istituzionali del CoRAP, in particolare quelli relativi agli insediamenti produttivi di qualunque importo,

che restano nelle competenze del Direttore Generale nonché l'atto di trasferimento al CoRAP degli asset patrimoniali (ivi incluso il patrimonio indisponibile attualmente detenuto dal CoRAP) rinvenienti da finanziamenti nazionali, regionali e comunitari;

h) l'accensione di mutui e prestiti intestati al CoRAP, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti finanziari resi disponibili dalla CCDDPP (Circolare n. 1280/2019).

3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma precedente, previo parere della competente commissione consiliare nei termini previsti dall'articolo 15, c. 2, della L.r. n. 24/2013.

Art. 5 - Fini istituzionali, funzioni, obiettivi, scopi ed attività del CORAP

1. Il CoRAP esercita, le funzioni di cui agli articoli 12 e 21 della L.R. n. 38/2001.

Art. 6 - Organi del CORAP

1. Ai sensi dell'art 6 della L.R. n. 24/2013, sono organi del CORAP:

a) il Direttore Generale;

b) il Comitato di Programmazione;

c) il Revisore dei Conti.

2. Alle nomine degli Organi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della L.R. n. 24/2013 e le norme specifiche di riferimento.

3. La durata in carica del Direttore Generale è fissata in tre anni

4. La durata in carica del Comitato di Programmazione è fissata in anni tre.

5. Ai componenti degli organi suddetti si applicano, in materia di ineleggibilità, incompatibilità e di incarichi, le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

6. Le cause ostative all'incarico, che dovessero rilevarsi o verificarsi durante il corso dell'incarico conferito per ciascun organo o componente di esso, operano di diritto e sono dichiarate con Decreto del Presidente regionale.

Art. 7 – Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della L.r. n. 24/2013.

2. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale del CoRAP e:

a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del D.lgs. n. 165/2001 nonché quelle di seguito richiamate ed elencate in quanto compatibili con la funzione e la natura dell'Ente,

b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;

c) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali e attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e della loro gestione e/realizzazione;

- d) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- e) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
- f) sulla base delle proposte dei dirigenti, ha la capacità giuridica e processuale di promuovere e resistere alle liti e di conciliare e di transigere,
- g) predisporre ed adotta tutti i regolamenti ulteriori, rispetto agli atti di cui all'articolo 15, comma 1, della L.R. n. 24/2013, e necessari all'esercizio delle funzioni assegnate e/o per lo svolgimento dei servizi;
- h) predisporre, negozia e -coerentemente con il quadro normativo vigente ed il CCNL di riferimento- adotta sia la pianta organica del personale sia la contrattazione di livello aziendale, agendo nella qualità di datore di lavoro per il personale dipendente e dirigente;
- i) predisporre ed adotta gli atti fondamentali dell'Ente come richiamati dall'articolo 15, comma 1, della L.R. n. 24/2013 e il Piano Economico e Finanziario che, con cadenza annuale e valenza triennale, è parte integrante del Programma annuale delle attività di cui all'articolo 15, comma 1, lett. d) della L.R. n. 24/2013;
- j) predisporre ed adotta il Programma delle attività di cui all'articolo 14 della L.R. n. 38/2001;

3. Il Direttore Generale può essere revocato nei termini disciplinati dall'articolo 20 della L.R. n. 24/2013.

4. Il compenso spettante al Direttore Generale è fissato dalla Regione Calabria nell'atto di nomina.

5. Il Direttore Generale riferisce al Presidente della Giunta regionale ed al Consiglio regionale sull'attività svolta.

6. Le decisioni del Direttore Generale sono assunte con decreto, soggetto alla pubblicazione obbligatoria.

Art. 8 – Comitato di Programmazione, componenti e funzioni

1. Il Comitato di Programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed, ai sensi dell'art 6 comma 4 della L.R. n° 24/2013, è così costituito:

- a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;
- b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;
- c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori ove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.

2. Il Comitato esprime parere sul bilancio annuale del CORAP, sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree, sul programma triennale di interventi e lavori e sui relativi aggiornamenti annuali. 3. La nomina dei componenti del Comitato di Programmazione è a titolo onorifico e gratuito.

Art. 9 - Funzionamento del Comitato di Programmazione

1. Il Comitato di Programmazione è presieduto dal proprio componente più anziano.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della L.r. n. 24/2013, il Comitato di Programmazione:

- è convocato dal ~~Direttore Generale~~ Presidente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 6, c. 5, della L.r. 24/2013;
- esprime a maggioranza dei presenti i propri pareri



- entro 20 giorni dal ricevimento del bilancio annuale dovrà esprimere il parere di cui all'art.6, c.5, della L.r. 24/2013;

- entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento degli atti l'organo esprime il proprio parere sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree, sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.

3. In caso di inerzia del CdP, il Direttore Generale, con provvedimento motivato, trasmette gli atti di cui all'art. 6, c. 5, della L.r. 24/2013, alla Giunta regionale per i conseguenti adempimenti.

Art. 10 - Organo di controllo

1. Il Revisore Unico dei Conti e un revisore supplente sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge regionale n. 24/2013 e le specifiche norme relative a tale organo.

2. Il membro supplente sostituisce il Revisore effettivo cessato dalla carica per qualunque causa. In tal caso troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, della L.R. n. 22/2010

3. Nel caso dovessero ricorrere cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ne viene data comunicazione al Presidente della Giunta regionale perché sia attivata la procedura di decadenza e di sostituzione.

4. Il Revisore dei Conti esercita tutte le funzioni di controllo e revisione in materia di enti pubblici, i controlli disposti dal codice civile, i controlli di regolarità amministrativa e contabile ed i controlli in materia di trasparenza ed anticorruzione nonché quelli previsti dalle norme regionali, nazionali e dalle disposizioni regolamentari e/o attuative richieste e disposte dalle Autorità pubbliche.

5. Il Revisore dei conti è tenuto alla riservatezza e non riferisce sull'attività dell'Ente a soggetti inconfidenti, fatta eccezione per il Presidente della Giunta regionale.

Art. 11 - Mezzi finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della L.R. n. 38/2001 la Regione, le Province, i Comuni e altri enti possono trasferire al CoRAP in concessione, uso o proprietà le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da questo realizzate, da acquisire nel Bilancio Consortile secondo le modalità alternative:

a) patrimonio indisponibile ed accantonato in apposita riserva, per le attività Istituzionali dell'Ente;

b) patrimonio disponibile. Sono trasferiti al CORAP, la proprietà ed ogni diritto pertinente dei terreni espropriati e di tutte le opere, gli impianti e le infrastrutture realizzate dai Consorzi provinciali incorporati nel CORAP.

2. I mezzi finanziari di cui il CORAP può disporre sono costituiti oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche da:

a) fondi dello Stato e/o della Regione Calabria, come previsto dall'art. 16 comma 2 lett. b della L.R. 38/2001

b) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati e dai servizi resi;

c) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea;

d) fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi, ivi inclusi i "finanziamenti diretti" della Comunità europea e per l'attuazione delle attività programmate e progettate in coordinamento con la Regione;

e) dal rimborso dei costi diretti ed indiretti per le attività svolte in nome e per conto della Regione Calabria e/o derivanti dalla realizzazione delle opere finanziate dall'Ente regionale, dallo Stato o dalla Comunità Europea;

f) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie;

g) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia;

h) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche;

i) finanziamenti concessi da istituti di credito e/o società finanziarie, a breve, medio e lungo termine;

l) donazioni da parte di privati o altri Enti.

Art. 12 - Patrimonio

1 Il patrimonio del CoRAP è costituito da:

a) attività e passività finanziarie;

b) beni mobili, immobili, crediti, titoli di credito e beni in natura;

c) beni destinati al servizio del CoRAP ed altre attività non disponibili;

d) passività consolidate e diverse. I beni costituenti il patrimonio del CoRAP sono descritti in appositi inventari indicanti gli elementi atti ad indicarne la consistenza ed il valore.

Art. 13 - Esercizio amministrativo e di bilancio

1. L'esercizio amministrativo del CoRAP coincide con l'anno solare ed ha quindi inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14 - Bilancio, contabilità e controllo di gestione

1. Il Direttore Generale entro il 31 marzo di ciascun anno successivo alla chiusura dell'esercizio precedente, predispone il progetto di bilancio e lo trasmette, con propria relazione, al Revisore Unico e al Comitato di Programmazione per i propri adempimenti. Il Bilancio, munito dei pareri, dovrà essere successivamente trasmesso alla Giunta Regionale.

2. Nei casi in cui ricorrano i presupposti, il termine di approvazione dei bilanci di esercizio può essere prorogato eccezionalmente fino al 30 giugno, previo atto motivato del Direttore Generale.

3. Il Direttore Generale predispone entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economico finanziario concernente i programmi di investimento e di attività. In tale documento contabile, amministrativo e gestionale, ai sensi dell'art. 15, c. 3, della L.r. 24/2013, dovranno essere programmati tutti gli atti che comportano spesa per la successiva annualità. Tale atto, munito del parere del Revisore, dovrà essere trasmesso alla Giunta regionale che eserciterà il controllo entro i 30 giorni successivi al ricevimento, trascorsi i quali, si intenderà approvato.

4. Il Direttore generale, nell'ambito della normativa applicabile ed a tutela della partecipazione pubblica, a fronte delle perdite maturate a chiusura dell'esercizio annuale o consolidate entro tre esercizi, provvede, nel rispetto dei principi civilistici, alla predisposizione di un piano di risanamento da inviare alla Regione Calabria.



Art. 15 - Regolamenti

1. Il Direttore Generale predispone e adotta regolamenti e disciplinari per definire l'organizzazione amministrativa e funzionale dell'Ente, i servizi e le prestazioni verso terzi.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento ed il regolamento di contabilità e dei contratti sono soggetti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L.R. n. 24/2013, all'approvazione della Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni consiliari che dovranno formularlo entro 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il parere si intenderà favorevolmente espresso.

Art. 16 - Attività di indirizzo, controllo e vigilanza della Regione

1. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale può:
 - a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento del CORAP;
 - b) disporre, previa diffida, che gli Organi del CORAP compiano gli atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di Commissari ad acta;
 - c) provvedere allo scioglimento degli Organi del CORAP, nominando un Commissario Straordinario, nei seguenti casi:
 - per il compimento da parte degli Organi di gravi violazioni di legge e regolamenti;
 - per inadempimenti reiterati su atti dovuti;
 - per gravi irregolarità amministrative nella gestione, tali da pregiudicare le finalità dell'Ente.

Art. 17 - Piani regolatori delle Aree industriali

1. Il CoRAP, nell'ambito del territorio regionale e delle aree di competenza, nel quadro degli strumenti di programmazione e pianificazione e della programmazione generale e di settore della Regione, svolge le attività di cui:
 - all'articolo 36, comma 5, della legge n. 317/1991;
 - all'articolo 2, comma 11, del D.L. n. 149/1993 convertito in L. n. 237/1993;
 - all'articolo 11 del D.L. n. 244/1995 convertito in legge n. n. 341/1995;
 - all'articolo 63 della legge n. 448/1998;
 - all'articolo 26 del D. lgs. n. 112/1998;
 - all'articolo 21 della L.R. n. 38/2001;
 - agli articoli 48, 50 e 51 del DPR n. 218/1978.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. g, della L.R. n. 19/2002 i territori del CoRAP sono ambiti istituzionali di pianificazione sovraordinata rispetto alla strumentazione comunale.
3. Gli strumenti urbanistici elaborati secondo l'articolo 51 del DPR 6 marzo 1978, n. 218, con le relative varianti, e secondo il quadro normativo di cui alla L.R. n. 19/2002, sono adottati dal Direttore Generale del CoRAP ed hanno valenza di Piani Territoriali di Coordinamento ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1150/1942.

4. Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter del D.L. n. 149/1993, convertito in legge n. 237/1993, all'articolo 11 del D.L. n. 244/1995, convertito in legge n. 341/1995 e s.m.i.

5. L'approvazione da parte degli organi competenti dei progetti delle opere pubbliche occorrenti per le iniziative di competenza del CoRAP, della Regione o di altri enti pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

5. Per tutte le opere realizzate ai sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 37-ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10.

6. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, il Consorzio può concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma ove siano stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di partecipazione del comune o dei comuni interessati all'accordo di programma, ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, si applicano le norme di cui all'articolo 27, commi 4 e 5, della legge n. 142/1990 e dell'articolo 11, comma 59, della legge n. 549/1995 e s.m.i.

Art. 18 - Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione

1. Il CoRAP può realizzare direttamente le opere secondo le disposizioni di cui all'articolo 23 della L.R. n. 38/2001 e secondo le procedure di cui al D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 19 - Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture

1. La Regione, la Provincia, la Città Metropolitana, i Comuni ed altri Enti possono affidare al CORAP la manutenzione e l'esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci a servizio delle attività produttive esistenti e/o da realizzarsi nell'ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi.

2. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti sopra previsti, gli enti beneficiari trasferiscono al CORAP le somme relative.

3. Il CORAP provvede alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti, anche attraverso l'emissione di ruoli esattoriali, dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono, altresì, trasferire al CORAP in proprietà le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da questo realizzate, da acquisire nel bilancio consortile.

Art. 20 - Programma annuale delle attività

1. Il CORAP svolge le proprie funzioni istituzionali, sulla base di programmi annuali di attività e di organizzazione, per come previsto dall'art.14 della L.R 38/2001, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e riconversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di rilevanti fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

2. I programmi e le attività di cui al comma 1 sono adottati dal Direttore Generale e trasmessi alla Regione entro 10 giorni dall'adozione. Essi devono indicare:

a) le azioni di promozione delle attività produttive e gli specifici interventi per realizzarle;

b) le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di provvista;



c) le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la razionalizzazione delle strutture del CORAP, al fine di ridurne i costi e migliorarne l'efficienza;

d) l'eventuale costituzione di società o consorzi o la partecipazione agli stessi, per la gestione di servizi del CORAP o per le attività di assistenza alle imprese. 3. La Giunta regionale approva i programmi di cui al presente articolo entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione.

Art. 21 - Scioglimento e liquidazione

1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio atto, dispone lo scioglimento dell'Ente, in caso di dissesto e qualora nei tre anni successivi al piano di risanamento il CoRAP non abbia dimostrato la sostenibilità economica e finanziaria per l'espletamento delle attività istituzionali. La nomina dell'organo di liquidazione è di competenza del Consiglio Regionale.

2. In tal caso, il Presidente della Giunta regionale, su delibera del Consiglio regionale, dispone il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane ad altro soggetto costituito o costituendo avente finalità uguali o simili al Corap.

Art. 22 Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di legge vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

